

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

TOMMASO CASINI di Bazzano

Il presente Regolamento è redatto secondo le norme e i criteri stabiliti nel Decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007 n. 235, inteso a modificare e integrare il precedente D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, Statuto delle studentesse e degli studenti.

Art. 1 - Principi

- Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. I provvedimenti disciplinari hanno dunque finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. La sanzione disciplinare connessa al comportamento non può influire sulla valutazione del profitto.
- Le sanzioni sono proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità. All'alunno è offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica. La successione delle sanzioni non è automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni lievi anche se reiterate.
- La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- Le sanzioni hanno natura temporanea.
- Qualora si ravvisi nel comportamento dell'alunno una situazione di particolare disagio, sia esso personale, ambientale, anche riconducibile all'ambiente familiare, la costruzione del progetto rieducativo dovrà coinvolgere la rete dei servizi del Distretto Socio-sanitario di competenza..

Art. 2 - Descrizione delle sanzioni e corrispondenza sanzione - infrazione

Si rimanda all'allegato schema col dettaglio delle infrazioni e delle relative sanzioni erogabili.

Art. 3 - Soggetti competenti a comminare le sanzioni disciplinari

- Il Docente (è fatta salva la potestà di autonoma iniziativa del Dirigente Scolastico).
- Il Consiglio di classe, convocato dal Dirigente in base alla gravità dell'infrazione e/o su richiesta del Coordinatore di Classe
- Il Consiglio di Istituto convocato per iniziativa del Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di classe

Art. 4 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari - Vedi quadro schematico allegato 1

Le sanzioni di lieve entità vengono irrogate direttamente dai Docenti e/o dal Dirigente Scolastico al verificarsi del comportamento inadeguato.

Per tutte le altre sanzioni è previsto il seguente procedimento amministrativo:

- Comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia e all'alunno con la contestazione dell'addebito;
- Invito ad esporre le proprie ragioni a difesa entro tre giorni;
- Convocazione dell'organo collegiale previsto per la sanzione;
- Conclusione del procedimento con provvedimento del D.S. di irrogazione della sanzione che esplicita: motivazione, durata, calendario dell'allontanamento dalle lezioni, o di archiviazione senza effetti del procedimento stesso.

Art. 5 – Casi particolari

- L'allontanamento dalle lezioni può essere parziale, prevedendo anche la sola non partecipazione ad attività didattiche che si svolgano fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.
- Su proposta del Consiglio di classe, può essere offerta all'alunno la possibilità di integrare la sanzione che prevede l'allontanamento dalla scuola con attività in favore della comunità scolastica, definite in accordo con la famiglia che accetta formalmente la loro applicazione. Tali attività possono essere scelte tra le seguenti: attività di volontariato, di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, riordino di cataloghi e archivi, produzione di elaborati, etc. Tali possibili misure si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento, ma anche come misure accessorie che possono accompagnarsi alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.
- Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia durante le ricreazioni.
- Uso del telefono cellulare a scuola: l'alunno può avere al seguito il telefono cellulare, tenuto spento durante tutta la permanenza a scuola; tenere il telefono acceso e/o utilizzarlo costituiscono infrazioni disciplinari sanzionate.

Art. 6 - Impugnazioni

- Contro le sanzioni disciplinari di particolare gravità è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione, all'Organo di garanzia costituito nell'Istituzione scolastica.
- L'Organo interno di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.
- L'impugnazione non incide sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata.

Art. 7 - Organo interno di garanzia

- L'Organo interno di garanzia della scuola è composto da due docenti e due genitori designati dal Consiglio d'Istituto ed eletti tra i rappresentanti in Consiglio d'Istituto, e dal D. S. che lo presiede; all'atto della costituzione sono individuati inoltre un docente e un genitore supplenti.
- L'Organo interno di garanzia resta in carica per un anno scolastico e decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento. Gli incarichi sono rinnovabili di anno in anno.

Art. 8 - Regolamento dell'Organo interno di garanzia

- L'Organo interno di garanzia è convocato dal D.S., che provvede a designare anche il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione è inviato ai membri dell'organo al ricevimento dell'impugnazione.
- Per la validità della seduta è richiesta la presenza di metà più uno dei componenti. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al presidente, possibilmente prima della seduta, la comunicazione giustificativa dell'assenza.
- Ciascun membro dell'organo interno di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese; non è prevista l'astensione.
- Il docente o il genitore membro dell'organo interno di garanzia eventualmente coinvolto nell'impugnazione è sostituito nella seduta rispettivamente dal docente o dal genitore supplente.
- Il presidente, in preparazione dei lavori della seduta, assume tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'organo.
- L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
- L'esito del ricorso può essere impugnato dall'interessato presso l'Organo di garanzia regionale, per la valutazione di legittimità, entro quindi giorni.

Art. 9 – Patto educativo di corresponsabilità

1. All'atto dell'iscrizione alla scuola secondaria di I grado è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, che definisce nel dettaglio diritti e doveri reciproci nel rapporto tra scuola, famiglie, studenti.
2. Il Patto educativo di corresponsabilità è elaborato, approvato ed eventualmente modificato dal Consiglio di Istituto, previo parere obbligatorio del Collegio dei docenti, promuovendo la massima condivisione tra tutte le componenti.
3. Il Patto educativo di corresponsabilità viene presentato ai genitori e agli alunni nelle prime due settimane dell'anno scolastico, unitamente ai regolamenti dell'Istituzione scolastica e alle linee essenziali del piano dell'offerta formativa. Successivamente avviene la libera sottoscrizione, che sancisce formalmente l'assunzione degli impegni descritti nel Patto da parte dei soggetti coinvolti: scuola, famiglia, alunno.
4. La scuola provvederà ad illustrare il presente regolamento disciplinare comprensivo delle sanzioni previste, agli alunni che iniziano la scuola secondaria di primo grado per rafforzarne il valore educativo. Anche le famiglie dovranno essere debitamente informate. Il presente regolamento dovrà essere affisso all'albo dei genitori, pubblicato sul sito.

Art. 10 – Abrogazioni/ integrazioni

Il presente regolamento di disciplina integra l' art. 17 del Regolamento d'Istituto.

Regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto nella riunione del 10.12.13 ed entrerà in vigore dal 07-01-14.